

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2002

—————

Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale
della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di superare le difficoltà che un condannato incontra per un corretto e pieno reinserimento nell'ambiente sociale di provenienza.

Il termine attualmente previsto dall'ordinamento affinché un condannato, anche per lievi reati, possa ottenere la riabilitazione è di cinque anni; tale termine appare eccessivamente oneroso, soprattutto a fronte del livellamento verso l'alto che esso opera tra condannati per reati la cui gravità può essere molto differente.

La indicata esigenza deriva anche dal fatto che l'articolo 179 del codice penale, nel testo vigente, non attribuisce alcuna possibilità di valutazione discrezionale, quantomeno in termini di cautela, all'autorità giudiziaria preposta a decidere sulla concessione della riabilitazione, poichè la riabilitazione attualmente

«è concessa» dopo che sia trascorso il predetto quinquennio.

Viceversa, con il presente disegno di legge si propone una modifica del codice penale che attribuisca al Tribunale di sorveglianza, competente ai sensi dell'articolo 683 del codice di procedura penale a pronunciarsi con sentenza sulle istanze per la riabilitazione, la possibilità di valutare caso per caso le possibilità e le modalità per accordare ad un condannato la riabilitazione.

Oltretutto gli attuali termini, come detto eccessivamente onerosi, sono molto spesso la causa di ripetizione dell'illecito e dunque del rischio di recidiva.

Al contrario un termine più breve, supportato da un corretto programma di affiancamento da parte dei servizi sociali, favorirebbe un più rapido e corretto reinserimento sociale del condannato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 163, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «e di due anni se la condanna» sono sostituite dalle seguenti: «e di un anno se la condanna».

Art. 2.

1. All'articolo 179 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è concessa» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa» e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;

b) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;

c) al terzo comma, le parole: «, parimenti,» sono soppresse.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

